

REGOLAMENTO (CE) N. 427/2004 DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 2004****che fissa i prezzi di riferimento di alcuni prodotti della pesca per la campagna di pesca 2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di fissare annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti per i quali sono stati sospesi i dazi doganali, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La stessa possibilità è prevista per i prodotti che a titolo di un regime di riduzione tariffaria consolidato nell'ambito dell'OMC o di un altro regime preferenziale devono rispettare un prezzo di riferimento.
- (2) Per i prodotti elencati nell'allegato I, lettere A e B, del regolamento (CE) n. 104/2000, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del medesimo regolamento.
- (3) I prezzi comunitari di ritiro dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna di pesca 2004, dal regolamento (CE) n. 425/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (4) Il prezzo di riferimento per i prodotti diversi da quelli riportati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 è determinato in base alla media ponderata dei

valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento.

- (5) Non è necessario fissare prezzi di riferimento per tutte le specie che rientrano nei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 104/2000, in particolare se si tratta di specie il cui volume di importazione in provenienza dai paesi terzi è poco rilevante.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2004, i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca come stabilito in conformità dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ Cfr. pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO (*)

1. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 104/2000

Specie	Dimensioni ⁽¹⁾	Prezzi di riferimento (in EUR/t)			
		Pesce eviscerato con testa ⁽¹⁾		Pesce intero	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A ⁽¹⁾	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A ⁽¹⁾
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i> ex 0302 40 00	1		—	F011	125
	2		—	F012	192
	3		—	F013	182
	4a		—	F016	115
	4b		—	F017	115
	4c		—	F018	240
	5		—	F015	214
	6		—	F019	107
Scorfani o sebasti (<i>Sebastes</i> spp.) ex 0302 69 31 ed ex 0302 69 33	1		—	F067	953
	2		—	F068	953
	3		—	F069	800
Merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i> ex 0302 50 10	1	F073	1 174	F083	848
	2	F074	1 174	F084	848
	3	F075	1 109	F085	652
	4	F076	881	F086	489
	5	F077	620	F087	359
		Cotti in acqua		Freschi o refrigerati	
		Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A ⁽¹⁾	Codice aggiuntivo TARIC	Extra, A ⁽¹⁾
Gamberelli boreali (<i>Pandalus borealis</i>) ex 0306 23 10	1	F317	4 936	F321	1 115
	2	F318	1 731	—	—

⁽¹⁾ Le categorie di freschezza, di dimensioni e di presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000.

2. Prezzi di riferimento dei prodotti della pesca di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 104/2000

Prodotti	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione	Prezzo di riferimento (in EUR/t)
1. Scorfani o sebasti (<i>Sebastes</i>) spp. ex 0303 79 35 ex 0303 79 37	F411	Interi: — con o senza testa	941
ex 0304 20 35 ex 0304 20 37	F412	Filetti: — con lisce («standard»)	1 896
	F413	— senza lisce	2 139
	F414	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 263

(*) Per categorie diverse da quelle espressamente menzionate ai punti 1 e 2 dell'allegato, il codice aggiuntivo da indicare è il codice «F499: Altri».

Prodotti	Codice aggiuntivo TARIC	Presentazione	Prezzo di riferimento (in EUR/t)
2. Merluzzi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> e <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41	F416	Interi, con o senza testa	1 084
ex 0304 20 29	F417	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	2 428
	F418	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 746
	F419	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 602
	F420	— filetti individuali o completamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 973
	F421	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 932
ex 0304 90 38	F422	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	1 378
3. Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	F424	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	1 518
ex 0304 20 31	F425	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 672
	F426	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	1 476
	F427	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	1 715
	F428	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	1 769
ex 0304 90 38	F429	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi	987
4. Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	F431	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	2 310
ex 0304 20 33	F432	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	2 686
	F433	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») con pelle	2 537
	F434	— filetti individuali o perfettamente interfogliati («fully interleaved») senza pelle	2 794
	F435	— blocchi presentati in imballaggi immediati di peso non superiore a 4 kg	2 960
5. Merluzzo dell'Alasca (<i>Theragra chalcogramma</i>) ex 0304 20 85	F441	Filetti: — filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali con lische («standard»)	1 159
	F442	— filetti interfogliati («interleaved») o in blocchi industriali senza lische	1 324
6. Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) ex 0304 10 97 ex 0304 90 22	F450	Filetti doppi di aringa: — di peso superiore a 80 g al pezzo	500
	F450	— di peso superiore a 80 g al pezzo	455